

Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilit ) - ordinanze - Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilit ) - ordinanze - Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Rigetto del reclamo - Condanna alle spese - Rimedi per la parte soccombente dopo l. n. 69 del 2009 - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Poteri del giudice del merito in ordine al regime di dette spese - procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - In genere.

L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non   ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perch    un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisoriet  e non decisoriet . Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese pu  essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalit , mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altres , il soccombente a rifondere le spese).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019

[Cod_Proc_Civ_art_669_7,](#) [Cod_Proc_Civ_art_669_13,](#) [Cod_Proc_Civ_art_091,](#)
[Cod_Proc_Civ_art_615](#)